SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2013.

Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500, della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 al fine di completare l'attuazione dei predetti commi da 491 a 499;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. L'imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà.";

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole "strumenti finanziari partecipativi", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "o titoli rappresentativi";

c) all'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492. Qualora il contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso. Qualora le azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si assume, per prezzo di liquidazione, il valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del TUIR;";

2) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "b-*bis*) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi;";

d) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole "del valore della transazione" sono soppresse;

e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole "alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi." sono sostituite dalle seguenti: ": *a)* alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sempreché non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; *b)* alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; *c)* alla data di sottoscrizione o emissione, ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 492: *a)* gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta; *b)* le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.";
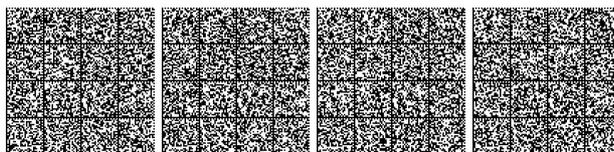
f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, le parole "o della scadenza" sono sostituite dalle parole ", della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento; ai soli fini dell'assoggettamento ad imposta non costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purché il contratto sia già stato assoggettato ad imposta";

2) al terzo periodo, le parole "in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto" sono sostituite dalle seguenti: "o in diminuzione, che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento";

3) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di modifica delle parti, l'imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante." ;

g) all'articolo 9, comma 1, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti:

1) "4-*bis*) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l'acquisto del diritto;";

2) "11-*bis*) per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;";

h) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole "titoli di debito" sono aggiunte le seguenti: ", che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata";

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "b-*bis*) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS;";

c) alla lettera *d)*, dopo la parola "conversione" sono aggiunte le seguenti: ", dello scambio o del rimborso";

d) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: "d-*bis*) l'assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale;";

e) alla lettera *g)*, dopo le parole "dalla stessa società" sono aggiunte le seguenti: ", nonché tra OICR master e OICR feeder di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";

2) al comma 2, lettera *b)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle entrate.";

i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ". CONSOB, sulla base delle informazioni ricevute, conferma il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facoltà della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso, i termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione. Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *k)* del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell'esenzione per l'attività di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si considerano equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/accordi.html)

oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex *A)*, purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html)";

2) al comma 3, lettera *b)*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli Stati ai quali non si applicano le citate direttive, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di sostegno alla liquidità è ammesso a fruire dell'esenzione, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB; il predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza e per la risposta al richiedente. Il soggetto è tenuto a dimostrare di aver stipulato un contratto per lo svolgimento dell'attività direttamente con la società emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata "Liquidity Enhancement Agreements" approvata dalla CONSOB e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'ESMA (http://
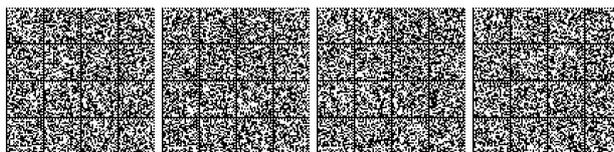
www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares). L'attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/accordi.html) oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex *A)*, purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).";

3) al comma 5, ultimo periodo, la parola "fondi" è sostituita dalla seguente: "soggetti".

j) nell'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.".

Art. 2.

1. Le modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera *g)*, numero 2) e lettera *h)*, numero 1), lettera *a)*, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A07645

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Abanto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2013 dall'impresa Industrias Afrasa S.A con sede legale in C/ Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia), Spagna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ABANTO contenente la sostanza attiva piretrine, uguale al prodotto di riferimento denominato Piretro Natura registrato al n. 10560 con D.D. in data 1° agosto 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 21 marzo 2012, dell'impresa Cerrus S.a.s., con sede legale in Uboldo (Varese), via Papa Giovanni XXIII;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Piretro Natura registrato al n. 10560;

esiste legittimo accordo tra l'impresa Industrias Afrasa S.A e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Industrias Afrasa S.A con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia), Spagna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ABANTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml. 20-50-100-200-500; l. 1-5-10-15-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Industrias Afrasa S.A., Paterna (Valencia), Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15779.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

ABANTO

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE - LIQUIDO EMULSIONABILE

ABANTO Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione		
PIRETRINE pure	g.	**2 (=18,6 g/L)**
(da estratto di piretro 500 g/Kg)		
Coformulanti q.b. a		**g. 100**

Partita n°

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Contenuto netto: **ml 20-50-100-200-500; litri 1-5-10-15-20**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre – post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
ABANTO è un insetticida a base di Piretro naturale con coformulanti di origine vegetale che possie azione prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione. La sua azione è rapida (for potere abbattente) e di breve persistenza.
I trattamenti devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante alla comparsa del infestazioni e in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresch Possiede limitata azione tossica per l'uomo e gli animali a sangue caldo. ABANTO è consigliato n programmi di difesa sia integrata che biologica.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Viene impiegato sulle seguenti colture (dosi per 100 litri d'acqua):
AGRUMI: contro ogni tipo di insetto parassita ml 140 – 160, Metcalfa ml 200
POMACEE - FICO - MELOGRANO – NOCCIOLO - MANDORLO: contro Afidi, Psille e Tripi Antonomo, Tingide del pero, Pentatomidi (o Cimici Verdi), Cicaline, Tignole, Minatori (adulti) ml 14(160, Metcalfa ml 200
DRUPACEE: contro Mosca, Afidi, Tentredini e Tripidi ml 140 - 160, Metcalfa ml 200
VITE: contro Tignole, Cicaline, Scafoideo della vite ml 140 – 160, Metcalfa ml 200
OLIVO: contro Mosca, Acari ed Afidi, Tripidi, Cocciniglie ml 140 – 160, Metcalfa ml 200
ORTAGGI (escluso cetriolo, peperone, pomodoro e funghi): contro Afidi, Mosca, Cavolai Bemisia, Moscerino, Farfalle di minatori, Dorifora, Psilla, Criocera, Tripidi e Aleurodidi ml 140 – 200
BRBABIETOLA DA ZUCCHERO - GIRASOLE - FORAGGERE: contro tutti gli insetti ml 140 - 200
TABACCO: contro tutti gli insetti ml 100 - 150
CEREALI: per la disinfezione in genere ml 140 – 160
FLORICOLTURA - ORNAMENTALI: contro gli Afidi, Cicaline, Tingidi, Coleotteri, Lepidott defogliatori, Tripidi, Aleurodidi e Tentredini ml 140 – 160, Larve di Ifantria ml 240

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devo inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: alle dosi indicate non presenta fenomeni di fitotossicità.

EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO: il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 2 giorni prima della raccolta per tutte colture

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparat
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale p assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (AF 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 APR. 2013

Etichetta formato ridotto

ABANTO

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE - LIQUIDO EMULSIONABILE

ABANTO Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....

Composizione	
PIRETRINE pure	g. 2 (=18,6 g/L)
(da estratto di piretro 500 g/Kg)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Contenuto netto: **ml 20-50-100**

Stabilimento di produzione: **INDUSTRIAS AFRASA S.A.**
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13A07530

DECRETO 13 maggio 2013.

Modifica del decreto 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clue».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CLUE, reg. n. 15490, con decreto del 31 luglio 2012, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;

Rilevato che nel riquadro dell'etichetta del sopra citato prodotto sono riportati un numero di registrazione ed una data di autorizzazione errati;

Ritenuto di dover modificare l'etichetta del prodotto fitosanitario in questione, relativamente al numero di registrazione ed alla data di autorizzazione, riportando nel riquadro la dicitura «Registrazione Ministero della salute n. 15490 del 31 luglio 2012»;

Decreta:

L'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata a variare il testo dell' etichetta del prodotto fitosanitario CLUE, relativamente al numero di registrazione ed alla data di autorizzazione, riportando nel riquadro la dicitura «Registrazione Ministero della salute n. 15490 del 31 luglio 2012».

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con la quale i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLUE®

Erbicida selettivo di post-emergenza per il mais
Sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Mesotrione puro g 9,1 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

IRRITANTE

Irritante per gli occhi

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.,
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A.S.-Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: l 5, l 10, l 20
Registrazione Ministero della Salute n. 15490 del 31.07.2012

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
CLUE è un erbicida selettivo di post emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. CLUE agisce prevalentemente per via fogliare, dove il prodotto viene assorbito e rapidamente traslocato nei tessuti in accrescimento, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPO D'IMPIEGO
MAIS da 2 fino a 8 foglie.

DOSI D'IMPIEGO
0,5 - 1 l/ha sulle seguenti INFESTANTI DICOTILEDONI allo stadio da 2 a 4 foglie:
INFESTANTI SENSIBILI
Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens tripartita*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Zucchino selvatico (*Sicyos angulata*), Veronica (*Veronica persica*), Nappola minore (*Xanthium strumarium*).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Carota selvatica (*Daucus carota*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Linaria elatine (*Kickxia elatine*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Cremesina uva turca (*Phytolacca americana*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Ramolaccio selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex crispus*), Stellaria (*Stellaria media*).
La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate.

In presenza di alcune piante INFESTANTI GRAMINACEE, usare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle piante infestanti (2-3 foglie) alla dose di 1,5 l/ha. Infestanti graminacee eliminabili dal CLUE o mediamente sensibili: Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Panico (*Panicum spp.*).
In presenza di infestanti dicotiledoni o graminacee non sensibili o di infestanti oltre lo stadio di sviluppo indicato si consiglia di miscelare CLUE alla dose di 0,5 - 0,75 l/ha con prodotti specifici.

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua, siccità.
CLUE si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti.
Versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Non conservare nella botte la soluzione pronta per il trattamento (es. durante la notte).

AVVERTENZE
- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme e mais dolce.
- I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di CLUE possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Gli insetticidi fogliari appartenenti alle categorie dei carbammati e dei fosforganici utilizzati in miscela con CLUE, possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine della applicazione di CLUE è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais.
- Divieto di impiego con attrezzature manuali.
- E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare gli effetti negativi sugli artropodi non bersaglio.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

FITOTOSSICITA'
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31.07.2012

13A07529

DECRETO 15 maggio 2013.

Modifica dei decreti 28 ottobre 2011 relativi alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Lermol 72 SG» e «Lontrel 72 SG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Viste le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari «Lermol 72 SG», reg. n. 14446 e «Lontrel 72 SG», reg. n. 14879, rilasciate con decreti del 28 ottobre 2011;

Rilevato che nel riquadro delle etichette di detti prodotti è stata riportata la dicitura: «Clopiralid puro g 72» anziché la corretta dicitura: «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»;

Rilevato altresì che nelle etichette di detti prodotti nel paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego non è stata riportata l'indicazione del tempo di applicazione per le colture barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole e colza;

Ritenuto di dover modificare dette etichette come di seguito indicato:

riportate nel riquadro la corretta dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»;

integrare il paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego le seguenti frasi:

per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;

per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (> 3 *cm)* e le 4 foglie vere distese»;

per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.»;

Decreta:

L'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata a modificare le etichette dei prodotti fitosanitari LERMOL 72 SG, reg. n. 14446 e LONTREL 72 SG, reg. n. 14879, inserendovi le frasi sotto indicate.

Nel riquadro andrà riportata la dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)».

Il paragrafo relativo alle dosi ed all'epoca d'impiego andrà integrato con le frasi:

per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;

per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (> 3 *cm)* e le 4 foglie vere distese»;

per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.».

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LERMOL™ 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lermol 72 SG
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)
Exwold Technology Limited – Cleveland (UK)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. 14446 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Consultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (>3 cm) e le 4 foglie vere distese.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lermol 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

ETICHETTA per SACCHETTI IDROSOLUBILI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5) Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

11 5 MAG 2013

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LERMOL™ 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lermol 72 SG
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
Kwizda - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)
Exwold Technology Limited – Cleveland (UK)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. 14446 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (>3 cm) e le 4 foglie vere distese.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lermol 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: **da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
15 MAG. 2013

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

LERMOL™ 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LERMOL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Contenuto netto: g. 50 - 100 - 250

Registrazione n. 14446 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

1 5 MAG. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LERMOL* 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LERMOL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, nè fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. 14446 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

15 MAG. 2013

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LONTREL* 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lontrel 72 SG
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere ne fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)
Exwold Technology Limited – Cleveland (UK)
Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. 14879 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto e accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (>3 cm) e le 4 foglie vere distese.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lontrel 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamemte per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
15 MAG. 2013

LONTREL™ 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lontrel 72 SG
Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)
Exwold Technology Limited – Cleveland (UK)
Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. 14879 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Consultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile (>3 cm) e le 4 foglie vere distese.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lontrel 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

ETICHETTA per SACCHETTI IDROSOLUBILI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5) Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 15 MAG. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LONTREL™ 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LONTREL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. 14879 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

15 MAG. 2013
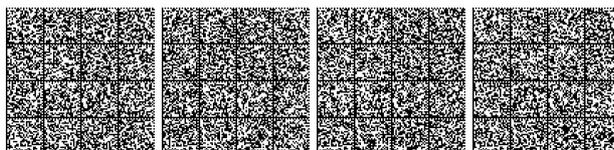
TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

LONTREL™ 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LONTREL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 94.9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Contenuto netto: g. 50 - 100 - 250

Registrazione n. 14879 del 28/10/2011 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

15 MAG. 2013

13A07527

DECRETO 30 maggio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tandus».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 25 luglio 2006 presentata dall'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Rocca 07 - 06, successivamente denominato Alpino, contenente la sostanza attiva metosulam;

Vista gli atti con i quali l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha comunicato la sostituzione della sostanza attiva metosulam con la sostanza attiva fluroxipir;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, all'impresa Rocca Frutta S.r.l. nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;
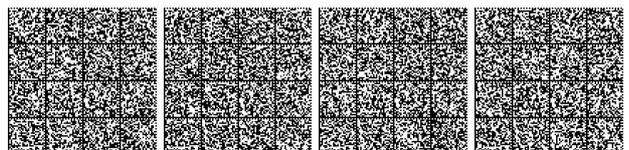
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxipir, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva fluroxipir, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la sostanza attiva fluroxipir a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e con il quale viene prorogata la data di approvazione al 31 dicembre 2021;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm UK Limited, rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 prot. 15117 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Viste le note di cui l'ultima in data 24 aprile 2013 da cui risulta che l'impresa Nufarm Italia S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio in data 9 maggio 2011 ed ha inoltre comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in TANDUS;

Ritenuto di autorizzare il prodotto TANDUS fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxipir, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999, in vigore al momento della presentazione della domanda;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TANDUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fluroxipir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 1-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Nufarm SAS - 27600 Gaillon (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13366.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TANDUS

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, sorgo, aree non destinate alle colture agricole
LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

FLUROXIPIR puro	g 19,6 (= 200g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo. Può causare danni ai polmonari in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza- In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Registrazione n° XXXX Ministero della Salute del XX.XX.XX

Titolare della registrazione:

NUFARM ITALIA Srl – Viale Luigi Majno, 17/A MILANO
Sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna. Tel. +39 0544 601201

Officina di produzione:

Nufarm SAS – 27600 Gaillon (France)

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 – 20 litri — Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle aziende agricole e dale strade].

INFORMAZIONI PERIL MEDICO
Sintomi: Negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'AZIONE
TANDUS è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Infestanti controllate:
Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrun*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: TANDUS si applica in post-emergenza alla dose di **1 l/ha**, con 300-400 litri d'acqua. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere ridotto a **0,7 l/ha**.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.

Mais e Sorgo: TANDUS si applica in post emergenza alla dose di **0,5-0,7 l/ha** con 300-400 litri di acqua. In presenza di specie perennanti : alla dose di **1 l/ha** , anche in applicazione frazionata. Non applicare TANDUS oltre lo stadio di 5/6 foglie di mais e sorgo.

Aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali,aree ed opere civili, sedi ferroviarie ed argini in asciutta: TANDUS si applica in presenza delle infestanti ben sviluppate alla dose di **1 l/ha**, con 300-400 litri d'acqua.
AVVERTENZA: in tutte le applicazioni Tandus può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima della raccolta su tutte le colture.

FITOTOSSICITA': TANDUS può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 MAG. 2013

13A07528

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2013.

Autorizzazione al «Laboratorio San Carlo S.r.l.», in Grottaminarda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 3 settembre 2013 dal Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., ubicato in Grottaminarda (Avellino), via Dante Alighieri n. 37, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l., ubicato in Grottaminarda (Avellino), via Dante Alighieri n. 37, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Carlo Iacoviello.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 giugno 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora Laboratorio di analisi San Carlo S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo (anidride solforosa libera e totale)	OIV-MA-AS323-04B R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009

13A07506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Dorom».

Con la determinazione n. aRM - 196/2013-813 del 28 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO DOROM.

Confezione: 034317038.

Descrizione: «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato.

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO DOROM.

Confezione: 034317014.

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 20 capsule.

Il titolare Teva Italia S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07574

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Farmotal»

Con la determinazione n. aRM - 198/2013-2203 del 29 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fallimento Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FARMOTAL.

Confezione: 001537012.

Descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone 500 mg.

Il titolare Fallimento Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07575

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Marpram».

Con la determinazione n. aRM - 200/2013-2203 del 29 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fallimento MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. in Liquidazione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MARPRAM

Confezione: 036128015

Descrizione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Il titolare Fallimento MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. in Liquidazione è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07576

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasdilat».

Con la determinazione n. aRM - 202/2013-2203 del 29 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fallimento MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. in Liquidazione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VASDILAT

Confezione: 029331016

Descrizione: «50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

13A07577

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daverium».

Con la determinazione n. aRM - 203/2013-2203 del 29 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fallimento MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. in Liquidazione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DAVERIUM

Confezione: 027123049

Descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse.

Il titolare Fallimento MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. in Liquidazione è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07578

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Winthrop Pharmaceuticals».

Con la determinazione n. aRM - 204/2013-8043 del 29 agosto 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ZENTIVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GLICLAZIDE WINTHROP PHARMACEUTICALS

Confezione: 040076147

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in contenitore HDPE

Confezione: 040076135

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in contenitore HDPE

Confezione: 040076123

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in contenitore HDPE

Confezione: 040076111

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076109

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076097

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076085

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076073

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076061

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076059

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076046

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076034

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076022

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Confezione: 040076010

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

13A07579

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diltiazem Mylan Generics».

Con la determinazione n. aRM - 207/2013-2322 del 03/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta MYLAN S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENERICS

Confezione: 033287020

Descrizione: «300 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse

Confezione: 033287018

Descrizione: «300 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A07580

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Exspot» 718 mg/ml.

Provvedimento n. 659 del 2 settembre 2013

Medicinale veterinario EXSPOT 718 mg/ml soluzione spot on per cani, nelle confezioni:

Confezione da 2 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182022

Confezione da 3 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182034

Confezione da 6 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182010

Confezione da 3 pipette da 2 ml - A.I.C. n. 103182046

Confezione da 6 pipette da 2 ml - A.I.C. n. 103182059

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB

Variazione consequenziale: C.II.6 Modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Variazione tipo I

Variazione consequenziale: BIIaz non prevista.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo IB concernente la modifica da apportare al punto 17 dell'etichetta/foglio illustrativo ed in particolare, l'indicazione del sito responsabile del controllo e rilascio lotti da: Minerva Scientific Ltd a: Schering-Plough Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Inghilterra.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB del medicinale veterinario suddetto, relativa alla modifica apportata al modo di esprimere il contenuto del principio attivo permetrina, a seguito del ricalcolo della concentrazione dello stesso, da: 718 mg/ml a: 715 mg/ml. Tale variazione non comporta alcuna modifica della composizione in precedenza autorizzata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07595
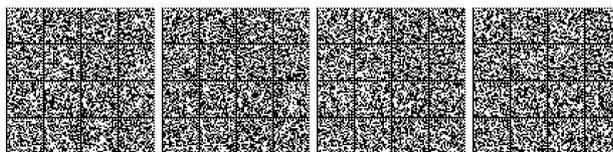
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Rhemox Premix» 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Provvedimento n. 651 del 29 agosto 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0129/IB/002/G.

Medicinale veterinario RHEMOX PREMIX 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni:

sacco da 3 kg A.I.C. n. 104052016

sacco da 24 kg A.I.C. n. 104052028

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA B.II.b.2: Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti/le prove

Titolare A.I.C.: INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. con sede in Esmeralda, 19 - E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona (Spagna).

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

aniMedica Herstellungs GmbH

Pappelstr., 7 - 72160 Horb a.N.

Baden - Württemberg

Germania

Per il rilascio lotti del prodotto finito rimane autorizzato il sito: Dox-Al Italia SpA, Via Mascagni, 6 - 20050 Sulbiate - Milano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A07596

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Versifel FeLV» Sospensione iniettabile per gatti.

Provvedimento n. 658 del 2 settembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0254/001/IB/002

Medicinale veterinario VERSIFEL FELV Sospensione iniettabile per gatti.

Confezioni:

10 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 104513015

25 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 104513027

Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale n. 06954380157

Oggetto del provvedimento: è autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi

dopo prima apertura: usare immediatamente dopo la prima apertura.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A07597

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 settembre 2013 del Ministero dell'interno, recante: "Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 217 del 16 settembre 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 1 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima delle premesse, dov'è riportata l'Autorità emanante, dove è scritto: «IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA *PUBBLICA*», leggasi: «IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA *LOCALE*».

13A07697

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-221) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
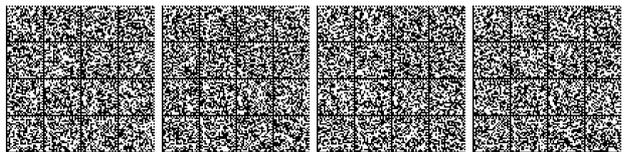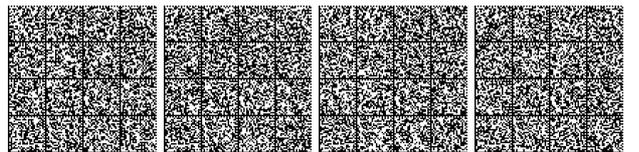
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
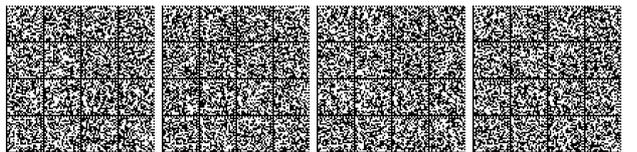
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.